

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) MELI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) FORGIONE   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) IMBURGIA   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DI STEFANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 26/02/2026

## FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'ABF esponendo di intrattenere un conto corrente di corrispondenza presso l'intermediario chiamato nel presente procedimento e di aver effettuato due bonifici esteri, a favore del medesimo beneficiario, per importi rilevanti, allo scopo di costituire la provvista per eseguire attività *trading online*. Successivamente, tuttavia, ha constatato che beneficiario dei pagamenti si era appropriato dei fondi, non senza consentire la realizzazione dei prospettati investimenti. Lamenta, pertanto, di essere stato vittima di una truffa e chiede l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'intermediario per violazione dell'obbligo di protezione e della diligenza qualificata, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, 1218 e 1375 cod. civ., con conseguente accertamento del proprio diritto a ricevere la restituzione delle somme sottratte, oltre interessi, spese di procedura e spese vive. In subordine, invoca la responsabilità concorrente dell'intermediario nel non aver intercettato gli indici di anomalia presenti nelle operazioni.

L'intermediario, intervenendo nel procedimento eccepisce che le operazioni dispositive sono state contestate per la prima volta con il reclamo propedeutico al presente procedimento, presentato oltre il limite temporale di tredici mesi stabilito dalla normativa PSD2, deducendo conseguentemente l'inammissibilità del ricorso. Rileva inoltre l'intermediario che parte ricorrente non ha denunciato i fatti contestati alle autorità inquirenti, né disconosciuto formalmente le operazioni contestate e che il ricorso non circostanzia l'evento dal quale sarebbe scaturita la truffa lamentata. La parte rileva altresì che i bonifici contestati, eseguiti volontariamente e direttamente dal cliente, sono stati disposti a distanza di

quindici giorni l'uno dall'altro, non possono ritenersi eclatanti per importo, in considerazione del saldo medio del conto e della movimentazione dello stesso e che, in ogni caso, non presentavano indici di anomalia di cui al D.M. n. 112/07. L'intermediario contesta, infine, la richiesta di ripetizione delle spese vive che il ricorrente lamenta di aver sostenuto.

Il ricorrente deposita repliche per precisare l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. 11/10. La parte puntualizza che le operazioni non sono state contestate come non autorizzate, riconoscendo che sono state eseguite personalmente e chiarisce, quindi, che la propria azione debba essere configurata come una domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della banca ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, cod. civ., per violazione degli obblighi di diligenza professionale e di buona fede nell'esecuzione del rapporto e delle disposizioni di pagamento. In particolare, il ricorrente chiarisce che propria domanda attiene alla contestazione della mancata adozione, da parte della banca, delle cautele esigibili a fronte dell'esecuzione di ordini di pagamento oggettivamente anomali, non coerenti con la storia operativa e il profilo del cliente, connotati da molteplici indicatori, quali la disposizione a favore di nuovo beneficiario, con un IBAN riconducibile ad un rapporto instaurato all'estero, con causali numeriche, e ripetizione ravvicinata.

L'intermediario, in sede controrepliche, ribadisce le proprie difese articolate nelle controdeduzioni, insistendo in particolare sull'inammissibilità del ricorso, non preceduto da denuncia o dal disconoscimento delle operazioni contestate, e presentato oltre il termine di decadenza contemplato dalla disciplina in materia. L'intermediario ribadisce altresì che parte ricorrente ha effettuato le operazioni contestate personalmente e senza particolari anomalie, a distanziate tra loro da molti giorni e per singoli importi non particolarmente elevati, non superiori a € 5.000 euro. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

Sul punto, appare opportuno richiamare l'articolo 9 D.Lgs. 11/2010, il quale prevede che l'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro tredici mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. L'interpretazione di tale norma secondo i principi espressi dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 11676/21) comporta che il suddetto termine abbia natura decadenziale, con la conseguenza che in difetto di una richiesta di rettifica e/o di una contestazione determina la preclusione al cliente della possibilità di contestarla e di ottenerne il rimborso in un tempo successivo alla inutile scadenza di detto termine. Ne consegue, in definitiva, che l'inosservanza di tale perentorio termine decadenziale comporta il rigetto del ricorso, in ossequio al consolidato orientamento dei collegi territoriali ABF cui questo Collegio ritiene di dare continuità (si vedano, ad esempio, Collegio ABF Palermo, decisioni n. 5344/25, n. 10660/24 e n. 1526/24).

Va altresì incidentalmente osservato che l'operazione è stata perfettamente autorizzata e pacificamente eseguita personalmente dal ricorrente, per cui non può essere invocata la tutela di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II).

Non si rilevano, inoltre indici di frode di cui all'articolo 8, lett. b), del DM 112/07 di attuazione della legge 166/05, anche a ragione del fatto che parte ricorrente non ha prodotto documentazione a supporto dell'asserito carattere anomalo delle operazioni rispetto alla normale operatività del conto. Va

osservato in ogni caso a tal riguardo che le operazioni sono state compiute a distanza di 15 giorni l'una dall'altra.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE